CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.308/2026

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24148** del registro di Segreteria

proposto da

M. G., nata a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* (*omissis*), viale *omissis* (cod. fisc.: *omissis*), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Eleonora Tringali (cod. fisc: TRNLNR90B59H224N), con studio in Reggio Calabria, viale Amendola n. 33, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: eleonora.tringali@avvocatirc.legalmail.it;

contro

1) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad lites*

versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

2) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, come da procura in atti, anche in via disgiunta, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., dalla dott.ssa Sara Salimbene, Dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e Finanze, dalla dott.ssa Annamaria Fasone, funzionaria del Ministero dell'Economia e Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, e dalla dott.ssa Carmelina Giuseppina Minervini, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliato presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, via G. Da Fiore n. 34, con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dcts.dag@pec,mef.gov.it;

3) MINISTERO DELLA DIFESA – COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 158 c.g.c., dal Gen. D. Giuseppe Pedullà, Dirigente della Direzione amministrativa – Servizio Emolumenti e Benefici Economici al Personale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla pensione privilegiata, in ragione della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte durante la prestazione della propria attività lavorativa, così come richiesto con istanza del 6 dicembre 2017, e la conseguente condanna della P.A. al pagamento

delle somme dovute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento patologico all'effettivo soddisfo.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

nella pubblica udienza del 12 ottobre 2026, uditi l'avv. Antonella Bagnato, per delega dell'avv. Eleonora Tringali, per il ricorrente, l'avv. Caterina Battaglia, per l'INPS, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per il Ministero della difesa e per il Ministero dell'economia e delle finanze.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con **ricorso**, depositato il 16 gennaio 2025, il signor G. M. ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, in ragione della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte durante la prestazione della propria attività lavorativa, così come richiesto con istanza del 6 dicembre 2017, e la conseguente condanna della P.A. al pagamento delle somme dovute, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, dal giorno dell'evento patologico all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del procuratore antistatario. In via istruttoria, ha chiesto che venga disposta consulenza medico-legale. Il ricorrente ha, in particolare, dichiarato di essere stato in servizio nel Corpo Forestale dello Stato dal 7 novembre 1994 (segnatamente presso i Comandi Stazione di *omissis*, *omissis* e *omissis*), di essere transitato nell'Arma dei Carabinieri il 1° gennaio 2017, con le funzioni di appuntato scelto, e di essere stato dispensato dal servizio il 22 novembre 2017. Ha aggiunto che il

Ministero delle politiche agricole, a seguito del parere favorevole del Comitato di verifica per le cause di servizio, reso nell'adunanza n. 189 del 25 giugno 2015, ha riconosciuto, con decreto n. 159 del 16 novembre 2015, la sua infermità "*Artrosi lombare con discopatie multiple in soggetto già sottoposto a laminectomia di L4-L5 a modica incidenza funzionale*" dipendente da causa di servizio; che il 6 dicembre 2017 ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata diretta per le seguenti infermità: "*Artrosi lombare con discopatia L5-S1 in soggetto sottoposto a laminectomia di L4-L5 a modica incidenza funzionale, crisi ansiose depressive, cervico-branchiale, sindrome allergica. Ipertensione arteriosa.*"; che il Dipartimento militare di medicina legale di Messina, con verbale Modello BL/B-N. ME120003994 del 19 ottobre 2020, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della infermità "*artrosi lombare con discopatie L5-S1 in soggetto sottoposto a laminectomia di L4-L5 a modica incidenza funzionale*" e la sua ascrivibilità alla Tabella B; che l'organo medico-legale ha, altresì, preso atto che le altre infermità lamentate dall'istante erano in corso di accertamento da parte del Comitato di verifica per le cause di servizio; che quest'ultimo, con pareri emessi nelle adunanze nn. 2651 del 21 dicembre 2021 e 2653 del 22 dicembre 2021, ha negato la dipendenza da causa di servizio delle ulteriori infermità riscontrate; che, pertanto, l'INPS, con provvedimento del 16 giugno 2022, ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973, ha conferito l'indennità *una tantum* per l'unica infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio mentre ha omesso di pronunciarsi sulle ulteriori infermità. Il ricorrente ha, quindi, affermato che il proprio trattamento pensionistico di privilegio dovrebbe essere ascritto alla Tabella A Categoria 7^, come da perizia medico-legale allegata. Infatti, il

provvedimento di riconoscimento dell'indennità *una tantum*, nella parte in cui omette di provvedere sulle ulteriori infermità, in ragione dei già menzionati pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio, si fonderebbe sulla omessa e/o erronea valutazione delle circostanze del caso concreto, sia sotto il profilo scientifico che sotto il profilo medico-legale. Il Comitato avrebbe, infatti, operato una valutazione delle infermità ascritte senza minimamente valutare le sue condizioni lavorative che, per le modalità di svolgimento, prima, nel Corpo Forestale e, poi, nell'Arma dei Carabinieri, hanno costituito causa, o quanto meno concausa, delle infermità accertate. Il ricorrente ha, inoltre, evidenziato che l'unica patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio ("*Artrosi lombare con discopatie multiple in soggetto già sottoposto a laminectomia di L4-L5 a modica incidenza funzionale*") è stata erroneamente ascritta alla Tabella B di pensione perché la stessa dovrebbe rientrare invece nella Tabella A Categoria 8^, posto che l'organo medico-legale di Messina avrebbe omesso di valutare la effettiva gravità dell'attività svolta in servizio, soprattutto in termini di compromissione funzionale e sofferenza neurogena, non avendo approfondito il quadro patologico già descritto anche con l'ausilio di ulteriori esami specialistici. Ha, infine, aggiunto che il provvedimento di diniego del Comitato di verifica per le cause di servizio sarebbe affetto da difetto assoluto di motivazione.

2. Con **decreto** del 21 gennaio 2025, è stata fissata l'udienza del 9 giugno 2025 per la discussione del ricorso. Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente notificati alle amministrazioni convenute, tutte ritualmente costitute in giudizio.

3. Con **memoria difensiva**, depositata il 15 aprile 2025, si è costituito in giudizio il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, con la conseguente estromissione dal giudizio, posto che la determinazione e la concessione dell'invocato trattamento pensionistico privilegiato rientra nella esclusiva competenza dell'INPS. Ha, inoltre, trasmesso i fascicoli relativi alle infermità lamentate dal ricorrente.

4. Con **memoria difensiva**, depositata il 16 maggio 2025, si è costituito in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze ed ha eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, perché il giudice contabile non avrebbe cognizione sui vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi dedotti in giudizio, essendo quest'ultima riservata alla esclusiva competenza del giudice amministrativo, ma solo sul rapporto pensionistico. Ha, inoltre, eccepito il difetto di legittimazione passiva del ministero intimato, posto che il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è atto endoprocedimentale inidoneo *ex se* a produrre effetti lesivi. Nel merito, ha eccepito la infondatezza del ricorso, considerata la correttezza delle valutazioni medico-legali rese dal Comitato nei pareri oggetto di contestazione e la carenza di prova del nesso di causalità tra le patologie accertate e il servizio prestato dal signor M.. Il ministero ha, infine, eccepito l'inammissibilità della richiesta di consulenza medico-legale

5. Con **memoria difensiva**, depositata il 26 maggio 2025, si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi di difesa. L'istituto previdenziale avrebbe, infatti, agito correttamente in esecuzione delle valutazioni degli organi medico legali

chiamati ad esaminare le infermità del dipendente e la loro dipendenza da causa di servizio. L'INPS ha, inoltre, eccepito la carenza di prova della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate. Nel caso di ammissione della CTU, ha, altresì, indicato i nominativi dei consulenti tecnici di parte.

6. Con **memoria difensiva**, depositata il 30 maggio 2025, la difesa del ricorrente ha contestato le conclusioni rassegnate dalle amministrazioni convenute ed ha insistito per l'integrale accoglimento del ricorso.

7. All'**udienza** del 9 giugno 2025, nessuno è comparso per il Ministero della difesa. I difensori delle parti presenti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese, e la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo in udienza.

8. Con **ordinanza n. 59/2025** del 10 giugno 2025, questo GUP ha disposto apposita consulenza medico-legale, da affidare al Collegio medico legale presso la Corte dei conti, con onere dell'espletamento dell'incarico nel contraddittorio tra le parti, previo esame della documentazione amministrativa e sanitaria versata al fascicolo di causa e, se ritenuto necessario o utile, previa visita medico-legale del ricorrente, trasmettendo, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, il proprio motivato parere sui seguenti quesiti: 1) "*Dica se le infermità "artrosi cervicale con discopatie multiple in atto a modica incidenza funzionale; ipertensione arteriosa in atto a buon compenso emodinamico; stato ansioso depressivo con attacchi di panico in attuale trattamento con farmaci psicoattivi*" siano o meno dipendenti da causa di servizio e, in caso affermativo, quale sia la loro ascrivibilità tabellare.*"; 2) "*Dica se l'infermità "Artrosi lombare con discopatia L5-S1 in*

soggetto sottoposto a laminectomia di L-4-L5 a modica incidenza funzionale" *già riconosciuta dipendente da causa di servizio con ascrivibilità alla Tabella B sia o meno da ascrivere a Tabella A Categoria 8^;"* 3) "*Dica se, nel caso di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sopra descritte, quale sia l'ascrivibilità tabellare del loro cumulo ai fini dell'eventuale trattamento di privilegio"; 4) "Dica se vi sia stato o meno un aggravamento delle già menzionate infermità e, in caso affermativo, quale sia la conseguenza ai fini dell'ascrivibilità tabellare*". All'udienza pubblica del 23 febbraio 2026, considerato che non era stato ancora depositato il parere medico-legale, la causa è stata rinviata all'udienza del 12 ottobre 2026.

9. Con **nota prot. n. 7981** del 7 luglio 2026, depositata il 21 luglio 2026, è stato reso il parere medico-legale. In particolare, il Collegio medico legale presso la Corte dei conti ha concluso che "*l'infermità [artrosi cervicale con discopatie multiple in atto a modica incidenza funzionale] è da ritenersi dipendente da causa di servizio, in quanto le peculiarità delle mansioni svolte per oltre un ventennio hanno esercitato un ruolo di concausa efficiente e determinante nella genesi e nell'evoluzione del quadro degenerativo vertebrale. La stessa, unitamente alla patologia lombare già riconosciuta dipendente da causa di servizio, è COMPLESSIVAMENTE INQUADRABILE COME [Artrosi cervico-lombare con discopatie multiple in soggetto già sottoposto a laminectomia di L4-L5 ad impegno funzionale] ed ascrivibile alla Tabella A, 8ª categoria ad vitam; l'infermità [ipertensione arteriosa in atto a buon compenso emodinamico] non è dipendente da causa di servizio, trattandosi di patologia ad eziologia multifattoriale e prevalentemente costituzionale, in assenza di elementi idonei a dimostrare un'efficacia causale*

o concausale determinante del servizio prestato; l'infermità [stato ansioso depressivo con attacchi di panico in attuale trattamento con farmaci psicoattivi] non è dipendente da causa di servizio, non emergendo dagli atti eventi o condizioni lavorative straordinarie, eccezionali o psicotraumatiche idonee a configurare il necessario nesso causale o concausale efficiente e determinante. In conclusione, si riconosce la dipendenza da causa di servizio della sola patologia degenerativa cervico-lombare del rachide, con ascrivibilità complessiva alla Tabella A, 8ª Categoria, ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, ad vitam.".

10. All'**udienza pubblica** del 12 ottobre 2026, le parti presenti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

11. L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile avanzata dal Ministero dell'economia e delle finanze è priva di pregio. Come è noto, il giudizio pensionistico, per quanto strutturato quale rimedio giurisdizionale di tipo impugnatorio, non ha mai ad oggetto la legittimità del provvedimento assunto dall'amministrazione ma l'accertamento del diritto alla pensione (nel caso in esame privilegiata), spingendosi il potere del giudice a sindacare il "rapporto" giuridico anziché il mero "atto", sicché i vizi afferenti a presunte violazioni procedimentali o provvedimentali non assumono alcuna autonoma rilevanza ai fini della definizione della causa, salvo che non incidano, direttamente o indirettamente, sull'*an* o sul *quantum* del diritto a pensione. Appare, pertanto, evidente che la domanda del ricorrente, volta all'annullamento dei provvedimenti delle amministrazioni resistenti, va letta

e inquadrata nell'ambito della pretesa pensionistica fatta valere nel presente giudizio, con la conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice contabile.

12. Non può essere accolta la richiesta di estromissione dell'Arma dei Carabinieri, atteso che la stessa è parte sostanziale del procedimento che definisce il rapporto pensionistico, assumendo una posizione d'impulso, attraverso l'invio del fascicolo amministrativo, necessaria ai fini dell'avvio dell'*iter* di accertamento della dipendenza della causa di servizio.

13. Risulta, viceversa, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ove si consideri che, per costante giurisprudenza di questa Corte, vi è difetto di legittimazione passiva del ministero e per esso del Comitato di verifica per le cause di servizio) "*perché organo chiamato ad emettere un parere avente natura ed efficacia endoprocedimentale e che, come tale, non è suscettibile di determinare ex se la lesione di diritti pensionistici, in quanto dallo stesso non può derivare alcun rapporto di pensione.*" (cfr., tra le altre, *Sez. giur. Sicilia, sentenza n. 527/2023 del 18 dicembre 2023*).

14. Nel merito, il ricorso va accolto nei termini di seguito spiegati. Questo GUP ritiene, infatti, di condividere le conclusioni rassegnate dal Collegio medico legale con il menzionato parere prot. n. 7981, il quale riconosce in parte la dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente. In particolare, si osserva che l'organo di consulenza medico-legale ha correttamente rilevato che il ricorrente "*Nel corso della propria carriera egli ha svolto continuativamente attività operative di vigilanza ambientale, contrasto al pascolo abusivo, repressione degli illeciti ambientali, attività*

antincendio boschivo, antibracconaggio, controllo del territorio rurale e montano, servizi di polizia giudiziaria, perlustrazioni, appostamenti e pattugliamenti in aree impervie dell'Aspromonte, con frequente utilizzo di automezzi su percorsi accidentati, percorrenza di sentieri sconnessi, trasporto di equipaggiamento, esposizione alle intemperie e a significative escursioni termiche." e che "*I rapporti informativi acquisiti evidenziano inoltre attività espletate sia all'interno che all'esterno degli uffici, con percorrenza annua di circa 6.500 km, impiego continuativo sul territorio, turnazioni diurne e notturne e servizi caratterizzati da particolare disagio ambientale e logistico.*". Pertanto, premesso che "*il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio non richiede che il servizio costituisca la causa esclusiva della malattia, essendo sufficiente che abbia agito quale fattore causalmente apprezzabile, concreto, non trascurabile e scientificamente rilevante, capace di concorrere alla produzione, accelerazione o aggravamento dell'evento patologico. La concausa efficiente e determinante deve infatti inserirsi nella catena eziologica con un'efficacia reale e non meramente occasionale, contribuendo in misura significativa alla genesi della malattia.*", ha sottolineato che "*l'artrosi cervicale con discopatie multiple non può essere valutata isolatamente né ridotta ad un mero fenomeno involutivo correlato all'età anagrafica. La moderna letteratura di medicina del lavoro ha infatti dimostrato come le patologie degenerative vertebrali siano frequentemente determinate dalla convergenza di fattori costituzionali e fattori biomeccanici professionali protratti nel tempo.*", che "*Nel caso del Sig. M. risulta documentalmente provata un'esposizione ultraventennale a numerosi fattori di rischio ergonomico: marce prolungate su terreni accidentati, percorrenza di sentieri montani sconnessi, frequente*

impiego di veicoli su piste forestali dissestate, posture incongrue mantenute durante servizi di osservazione e appostamento, trasporto di equipaggiamento operativo e continua esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero." e che "*Tali condizioni, secondo la più autorevole letteratura scientifica internazionale in materia di disturbi muscoloscheletrici lavoro-correlati, costituiscono noti e riconosciuti fattori di usura dell'apparato vertebrale e sono in grado di accelerare l'evoluzione dei processi spondilo discoartrosici.*". In questo contesto, il Collegio medico-legale ha ritenuto che "*Particolare rilievo assume inoltre il fatto che il medesimo lavoratore sia già stato riconosciuto affetto da una grave patologia degenerativa del rachide lombare causalmente collegata al servizio.*", che, infatti, "*Sotto il profilo anatomo-funzionale non appare corretto scomporre artificiosamente il rachide in compartimenti tra loro indipendenti.*", posto che "*Il rachide cervicale e il rachide lombare costituiscono segmenti funzionalmente integrati di un unico apparato osteo-artro-muscolo-legamentoso sottoposto per decenni alle medesime noxae biomeccaniche professionali.*", sicché "*La coesistenza di discopatie multiple in entrambi i distretti vertebrali depone pertanto per un unico processo degenerativo vertebrale plurisegmentario, nel quale i fattori lavorativi hanno ragionevolmente svolto un ruolo perlomeno concausale efficiente e determinante.*". Ha, inoltre, osservato che "*Non appare pertanto condivisibile il ragionamento del Comitato di Verifica secondo il quale la sola natura degenerativa dell'infermità sarebbe sufficiente ad escluderne la dipendenza dal servizio. In medicina legale previdenziale, infatti, la degeneratività di una patologia non esclude affatto la possibilità che specifici fattori professionali ne abbiano accelerato l'insorgenza o aggravato l'evoluzione. Nel caso concreto, la*

consistenza quantitativa e qualitativa delle esposizioni professionali documentate appare pienamente idonea a soddisfare il criterio della probabilità qualificata richiesto per il riconoscimento della concausalità efficiente e determinante.". Pertanto, "*Alla luce delle superiori considerazioni deve pertanto ritenersi che l'infermità "artrosi cervicale con discopatie multiple in atto a modica incidenza funzionale" sia dipendente da causa di servizio e debba essere unificata sotto il profilo medico-legale con la già riconosciuta "artrosi lombare con discopatie multiple in soggetto sottoposto a laminectomia L4-L5", configurandosi un unico complesso morboso cervico-lombare degenerativo del rachide: "Artrosi cervico-lombare con discopatie multiple in soggetto già sottoposto a laminectomia di L4-L5 ad impegno funzionale"*". Del pari condivisibili sono le ulteriori argomentazioni del CTU che escludono la dipendenza da causa di servizio delle altre patologie lamentate dal ricorrente. Al riguardo, ha, infatti, affermato che "*Per quanto riguarda invece l'infermità "stato ansioso depressivo con attacchi di panico in attuale trattamento con farmaci psicoattivi", il Collegio rileva che dagli atti risultano effettivamente documentati sintomi di rilievo clinico consistenti in umore depresso, insonnia, crisi di panico, stato ansioso reattivo e riduzione delle capacità attentive, circostanze che hanno determinato la presa in carico specialistica presso il Centro di Salute Mentale di omissis e la prescrizione di terapia farmacologica specifica mediante PAROXETINA, ALPRAZOLAM E LORMETAZEPAM.*", che "*La diagnosi risulta compatibile, secondo i criteri nosografici del DSM-5-TR, con un disturbo depressivo e ansioso associato a disturbo di panico.*" e che "*Tuttavia, pur riconoscendo la reale sussistenza del quadro psicopatologico, non emergono dagli atti elementi sufficienti a dimostrare un nesso eziologico*

qualificato con il servizio svolto.", posto che "*La documentazione sanitaria descrive infatti un quadro "reattivo", ma non identifica specifici eventi traumatici, situazioni di mobbing, costrittività organizzative, conflittualità istituzionali, eventi catastrofici o esposizioni eccezionali tali da configurarsi come causa o concausa efficiente e determinante della malattia psichica.*", sicché "*Le condizioni operative indicate nei rapporti informativi, pur certamente gravose, rientrano nell'ordinaria tipologia dei servizi propri del Corpo Forestale dello Stato e dell'Arma Forestale e non appaiono eccedere il normale rischio professionale connesso alla funzione esercitata.*" e "*Difetta pertanto il necessario collegamento eziologico diretto e concreto tra attività lavorativa e sviluppo del disturbo psichico, con conseguente condivisione del giudizio negativo già espresso dal CVCS.*". Si legge, inoltre, nel parere medico-legale che "*Analogo ragionamento deve essere sviluppato con riferimento alla ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico.*", perché "*Secondo le più accreditate conoscenze scientifiche, l'ipertensione arteriosa essenziale rappresenta una patologia multifattoriale nella cui genesi assumono rilievo predominante fattori genetici, costituzionali, metabolici, endocrini, dietetici ed età-correlati.*". Infatti, "*Sebbene sia indubbio che situazioni di stress possano determinare incrementi transitori dei valori pressori e concorrere al peggioramento di una patologia già esistente, non risulta dimostrato, nel caso specifico, che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente abbia assunto una concreta efficacia causativa o concausale determinante.*", ove si consideri che "*Non sono documentate crisi ipertensive correlate a specifici eventi di servizio, né risultano emergere circostanze eccezionali capaci di superare il ruolo eziologico predominante dei noti fattori costituzionali della malattia.*".

Pertanto, "*il servizio può essere considerato, al più, un elemento favorente generico e aspecifico, privo di quella efficienza causale richiesta dall'ordinamento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.*", con la conseguenza che "*Anche sotto tale profilo deve pertanto essere confermato il parere negativo del Comitato di Verifica.*". L'organo di consulenza medico-legale ha, quindi, concluso, con riguardo ai quesiti posti da questo GUP, che "*l'infermità "artrosi cervicale con discopatie multiple in atto a modica incidenza funzionale" debba essere riconosciuta dipendente da causa di servizio per il ruolo concausale efficiente e determinante svolto dalle gravose esposizioni biomeccaniche lavorative protrattesi per oltre vent'anni, e debba essere valutata congiuntamente alla già riconosciuta "artrosi lombare con discopatie multiple in soggetto sottoposto a laminectomia L4-L5" quale unico complesso morboso degenerativo cervico-lombare del rachide. Tale complesso invalidante e stabilizzato nel tempo appare correttamente ascrivibile alla Tabella A – 8ª Categoria del D.P.R. n. 834/1981, richiamato dal D.P.R. n. 461/2001.*", mentre "*Deve invece escludersi la dipendenza da causa di servizio dell'ipertensione arteriosa in buon compenso emodinamico e dello stato ansioso depressivo con attacchi di panico, per difetto di elementi idonei a dimostrare il necessario rapporto causale o concausale efficiente e determinante con il servizio prestato. Non risultano infine documentati aggravamenti tali da giustificare una classificazione tabellare superiore a quella sopra proposta.*". Il parere medico legale, e l'allegato verbale delle operazioni peritali, alle quali, in ottemperanza alla ordinanza di questo GUP n. 59/2025, sono stati ritualmente convocati i consulenti tecnici di parte, è da ritenere congruo e adeguatamente motivato, essendo ancorato all'analisi

approfondita della documentazione medico legale in atti e alla storia clinica e professionale del ricorrente, ed immune da vizi logici e giuridici. Pertanto, alla luce dell'approfondimento istruttorio compiuto con il parere medico-legale, il cui contenuto, come si è detto, è condiviso da questo GUP, la domanda attorea è meritevole di accoglimento, nei termini sopra esposti, e, pertanto, il ricorrente ha diritto al trattamento pensionistico privilegiato a vita, con ascrizione alla 8^ categoria Tabella A, con decorrenza dalla data del congedo, con esclusivo riguardo alle patologie riconosciute dal CTU come dipendenti da causa di servizio.

15. Il ricorrente ha, altresì, diritto alla percezione dei ratei arretrati e, sulle somme dovute a tale titolo, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo), e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 10/2022/QM del 18 ottobre 2002.

16. Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, primo comma, c.g.c., e si liquidano in favore della parte ricorrente nell'importo di euro 2.000,00, oltre alle spese generali, all'IVA e alla CPA e a carico dell'INPS e del Ministero della difesa, in ragione di euro 1.000,00 oltre accessori ciascuno, con distrazione in favore del procuratore antistatario *ex* art. 93 c.p.c.. Vanno, invece, compensate le spese di lite nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c..

17. Questo GUP dispone, infine, che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurate, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, e che, a tale fine, la Segreteria della Sezione giurisdizionale applicherà la disposizione di cui all'art. 52, terzo comma, del d.lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'economia e delle finanze, con la conseguente estromissione di quest'ultimo dal giudizio e la compensazione delle spese di lite;

2) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria Tabella A, a decorrere dalla data del congedo, e alla percezione dei ratei arretrati maturati a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT;

3) condanna l'INPS e il Ministero della difesa al pagamento, in ragione del 50% ciascuno, delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.000,00, oltre alle Spese generali, all'IVA e alla CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario *ex* art. 93 c.p.c.;

4) dispone, infine, che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura della Segreteria della Sezione giurisdizionale, le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente siano oscurati, in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 12 ottobre 2026.

Il Giudice unico delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 12.10.2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente

In esecuzione del sopra riportato decreto, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, (data della firma digitale).

Il responsabile della Segreteria pensioni

Dott.ssa Francesca Deni

Firmato digitalmente